

SISTRI AL VIA TRA INCERTEZZE E DIVERSE INTERPRETAZIONI

IL PERCORSO NORMATIVO CHE HA PORTATO ALL'ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI È PARTICOLARMENTE ARTICOLATO E NON ANCORA COMPIUTAMENTE SEDIMENTATO. L'INNEGABILE POTENZIALITÀ DEL SISTEMA SI SCONTRA CON PROBLEMATICHE GESTIONALI E INTERPRETATIVE CHE SI ESTENDONO ANCHE AI PROFILI SANZIONATORI.

Il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) è lo strumento ideato dal legislatore per permettere un monitoraggio e una tracciabilità telematica dei flussi di alcune categorie di rifiuti lungo tutta la filiera, dalla produzione alla destinazione finale. Il sistema, previsto originariamente dall'art. 189 del Dlgs 152/2006 novellato dal Dlgs n. 4/2008 e dall'art. 14bis del Dl 78/2009 convertito alla L. 102/2009, è stato istituito con il Dm Ambiente del 17/12/2009 ed era già stato oggetto di quattro provvedimenti governativi "correttivi", con il Dm del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22/12/2010 che fissava come data di entrata in vigore di tutto il sistema l'1 giugno 2011.

In previsione della predetta data era stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 26/4/2011 il Dm 18/02/2011 n. 52, ribattezzato "Testo unico Sistri" dallo stesso ministero dell'Ambiente. Sempre in tale previsione si era svolto, in collaborazione con le associazioni di categoria il cosiddetto *click day*, ossia un test a livello nazionale per saggiare la tenuta del nuovo sistema.

Il risultato di questa prova generale è rimasto controverso: da un lato il ministero ammetteva piccoli "intoppi" considerati fisiologici e tali, comunque, da non ritardarne l'entrata in vigore, dall'altro lato le associazioni delle imprese tenute all'iscrizione richiedevano un nuovo rinvio anche in ragione del test, a loro parere del tutto fallimentare.

In conclusione, il ministero dell'Ambiente con Dm 26/05/2011 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 125 del 30/05/2011) ha prorogato ulteriormente l'entrata in vigore definitiva del Sistri, questa volta differendola nel tempo a seconda del tipo di categoria di appartenenza dei soggetti coinvolti e prevedendo un avvio scagionato in base ai numeri di addetti: partiranno dal 1 settembre le aziende

con più di 500 dipendenti e finiranno il 2 gennaio 2012 quelle con meno di 10 lavoratori, con tappe intermedie per le altre tipologie aziendali.

Infine, con la legge 12 luglio 2011 n. 106 di conversione del decreto legge "Sviluppo" viene ulteriormente rinviata almeno fino all'1 giugno 2012 la piena operatività del Sistri per i produttori di rifiuti pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti.

Qualunque sia la data nella quale entrerà in vigore, il Sistri dovrà essere capace di far fronte all'esigenza prioritaria e preminente che ispira tutta la relativa normativa sin dalla sua ideazione, ossia la trasparenza nella raccolta, trasporto, gestione dei rifiuti, in buona sostanza la tracciabilità dei flussi come strumento per poter applicare concretamente il principio di legalità.

Per raggiungere gli obiettivi perseguiti saranno utilizzati nuovi mezzi

Qualunque sia la data nella quale entrerà in vigore, il Sistri dovrà essere capace di far fronte all'esigenza di trasparenza nella raccolta, trasporto, gestione dei rifiuti, per poter applicare concretamente il principio di legalità.

tecnologici costituiti da dispositivi elettronici che andranno a sostituire la documentazione cartacea ora prevista: formulari, registri e Mud (modello unico di dichiarazione ambientale). Obiettivo dichiarato del legislatore è quello di cercare di porre un freno alla *mala gestio* che ha visto la commistione di interessi e poteri, pubblici e privati, nella gestione della materia e che ha

riempito le cronache giudiziarie degli ultimi anni, tanto che per la vastità del fenomeno si è giunti a coniare il nuovo termine "ecomafia". Proprio per questo la gestione del sistema è stata affidata al Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente e l'unica regione ad avere l'obbligo di iscrizione al nuovo sistema per ciò che concerne i rifiuti urbani è la Campania, tristemente nota per l'annosa questione.

L'informatizzazione riguarda tutta la filiera nazionale relativamente ai rifiuti speciali, mentre sono esclusi quelli urbani, tranne che l'adesione sia su base volontaria e l'eccezione prima vista. Altro obiettivo dichiarato dal legislatore nell'istituzione del sistema è la semplificazione nella gestione dei rifiuti, con vantaggi per le imprese e gli enti coinvolti nelle attività. A distanza di un anno e mezzo dalla sua istituzione e di qualche mese dalla sua, si spera, effettiva entrata in funzione si può ragionevolmente affermare che questo secondo obiettivo è rimasto latente.

Il funzionamento del Sistri

La base per un corretto funzionamento del Sistri è la concreta attuazione di quanto disposto dall'art. 188bis del Dlgs 152/2006: *"la tracciabilità dei rifiuti deve essere garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale"*.

Le modalità di funzionamento del sistema consistono in sintesi nel dotare tutti i soggetti coinvolti nella filiera (produttore, trasportatore, gestore) di un dispositivo elettronico (una chiavetta Usb, idonea a consentire la trascrizione dei dati, a firmare elettronicamente le informazioni fornite e a memorizzarle sul dispositivo stesso) che permetta di eseguire le procedure di carico/scarico, destinazioni, qualità e quantità dei rifiuti trattati. È poi prevista un'altra apparecchiatura da installarsi su ciascun veicolo addetto a tale trasporto, detta

black box, che segue, tracciandoli, tutti i vari spostamenti dalla produzione allo smaltimento, come una sorta di microchip applicato a un sistema di controllo satellitare che permette di tenere monitorato tutto il tragitto fatto. Il Sistri sarà il sistema con il quale tutti i soggetti coinvolti nella filiera dei rifiuti saranno interconnessi con il Catasto centrale dei rifiuti, della cui organizzazione e funzionalità è incaricata Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) e le cui informazioni saranno rese disponibili agli organi deputati alla sorveglianza e all'accertamento degli illeciti, secondo modalità che saranno definite in un successivo decreto ministeriale. Tra l'altro il Catasto deve assicurare le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni alle Arpa, che a loro volta devono rendere disponibili tali informazioni alle Regioni. Tutto il Sistri sarà monitorato da un costituendo Comitato di vigilanza e controllo.

È da evidenziare che le difficoltà per le aziende e per gli operatori del settore nell'approcciarsi al Sistri sono anche il frutto della frammentarietà nelle notizie che ha accompagnato finora questo ambizioso sistema. Infatti agli aggiornamenti normativi dati dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale si è affiancata una serie continua di note sul sito ufficiale (www.sistri.it) senza firma riconoscibile e con una clausola espressa di esenzione di responsabilità per quanto affermato sul sito online che stride col fatto che tali comunicazioni siano state per lungo tempo l'unico mezzo di rapporto tra il ministero e gli enti e le aziende che devono adeguarsi.

Le sanzioni

Sotto il profilo del controllo e delle sanzioni applicabili, il decreto legislativo 205/2010, novellando la parte IV del Testo unico ambientale (Dlgs 152/2006) sulla gestione dei rifiuti e sulle bonifiche, recependo la direttiva comunitaria 2008/98/CE relativa ai rifiuti, ha delineato il quadro punitivo a corredo del Sistri.

Il nuovo art. 260-bis del Testo unico prevede il sistema sanzionatorio per tutti i soggetti che, obbligati *ex lege* o volontariamente, sono iscritti al Sistri. Per questi soggetti le sanzioni sono pecuniarie amministrative, con importi variabili fino a un massimo di € 93.000 a seconda della tipologia dei rifiuti. Sono previste sanzioni in caso di mancata

iscrizione al sistema, di mancata o non corretta compilazione delle schede o dell'inadempimento di ulteriori obblighi del Sistri.

Si applica l'art. 483 del Codice Penale (*"falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico"*) a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche degli stessi e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Tale norma penale si applica anche per il trasportatore che omette di

Le difficoltà per le aziende e per gli operatori del settore nell'approcciarsi al Sistri sono anche il frutto della frammentarietà nelle notizie che ha accompagnato finora questo ambizioso sistema.

accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda Sistri – Area Movimentazione, ma solo se i rifiuti sono pericolosi, altrimenti vi è solo la sanzione amministrativa. Se invece si altera fraudolentemente la scheda predetta, si applicano in combinato disposto gli artt. 477 e 482 c.p. (*"falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative"*, *"falsità materiale commessa dal privato"*) e se i rifiuti sono pericolosi la pena è aumentata fino a un terzo.

All'accertamento di tali ultime violazioni (commi 5, 8 e 9) conseguono anche obbligatoriamente le sanzioni accessorie del fermo amministrativo del mezzo fino a 12 mesi fino alla confisca dello stesso se trasportava rifiuti pericolosi.

In merito al regime sanzionatorio si deve tuttavia registrare che, a seguito del decreto ministeriale con il quale si era prorogato il termine per l'avvio all'1 giugno, erano sorti dubbi interpretativi in ordine alla disciplina punitiva applicabile, visto che solo dalla definitiva entrata in vigore non sarà più possibile mantenere il doppio regime che contempla, accanto all'adempimento delle formalità Sistri, anche la tenuta dei vecchi documenti cartacei (registro di carico e scarico e formulario). Sul punto vi era stata parte della dottrina che, in mancanza di una disposizione espressa, aveva sostenuto che ci si trovava in presenza di una *vacatio legis* che per alcuni mesi creava una specie di impunità totale in materia di trasporto di rifiuti.

Il legislatore ha posto rimedio a tali possibili interpretazioni della norma e nei "considerando" dell'ultimo Dm del 26/05/2011 è precisato che nelle more di una piena attuazione del nuovo sistema, i soggetti tenuti all'iscrizione devono osservare gli obblighi previsti dagli artt. 190 e 193 del Dlgs 152/2006 e restano soggetti alle relative sanzioni.

Matteo Angelillis

Area Affari istituzionali e legali
Arpa Emilia-Romagna



FOTO: DUBACKWELL

UN SISTEMA ADEGUATO?

L'opinione delle associazioni imprenditoriali

Le difficoltà di attuazione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) sono da sempre state evidenziate dalle associazioni imprenditoriali. Pur condividendone i principi ispiratori e le finalità del sistema, le aziende hanno molto faticato a riconoscere l'elemento di semplificazione nella gestione dei rifiuti che esso avrebbe dovuto portare, insieme al potenziamento delle attività di controllo dell'intero ciclo dei rifiuti speciali. Sono invece via via state sottolineate le difficoltà applicative, in particolare per le piccole imprese, i costi che le aziende avrebbero dovuto sostenere, l'inadeguatezza tecnologica dei dispositivi necessari per la tracciabilità e la scarsa integrabilità con i sistemi informatici aziendali, la difficoltà a rispettare i tempi previsti dalla normativa.

Tutte queste considerazioni hanno contribuito a rinviare ripetutamente l'avvio dell'operatività del Sistri, in una situazione ancora oggi fluida, tutt'altro che definita.

Il *click day* dell'11 maggio 2011 è stata la prova che i problemi segnalati non sono ancora stati risolti (un terzo degli accessi delle aziende coinvolte non riusciti). Alla nota rassicurante del ministero dell'Ambiente il giorno successivo, così, sono poi seguiti i provvedimenti che hanno decretato l'ulteriore slittamento.

Ringraziando le associazioni che ci hanno fatto pervenire la loro opinione del sistema, comprendiamo anche la scelta di alcune associazioni imprenditoriali (Confindustria *in primis*), di non fornirci considerazioni "destinate inevitabilmente a essere superate dai fatti".

Serve
un'applicazione
graduale



Angelo Algieri

Responsabile nazionale Sicurezza,
ambiente, qualità, Legacoop

Legacoop ha da sempre sostenuto l'importanza di un sistema che favorisse una corretta e legale gestione dei rifiuti nel nostro paese. La presenza di comportamenti illeciti nel settore dei rifiuti danneggia pesantemente l'ambiente, arreca danni duraturi e spesso non recuperabili e, nel contempo, penalizza le aziende che al contrario operano correttamente sostenendo costi maggiori. Pertanto un sistema di tracciabilità, così come previsto dagli artt. 188 bis, 188 ter, 189 comma 3 bis del Dlgs 152/06, deve innanzitutto garantire un sempre più efficace controllo sulla gestione dei rifiuti in tutte le fasi della filiera.

Ulteriore obiettivo di tale sistema deve essere anche quello di semplificare le procedure e ridurre i costi che le imprese sostengono per adempiere agli obblighi documentali in base alle norme vigenti in qualità di produttori, trasportatori o smaltitori di rifiuti.

È stato infatti riconosciuto, non solo dalle associazioni rappresentative dagli interessi delle imprese, ma anche su un piano istituzionale (ad esempio nell'ambito

dell'indagine effettuata dal Dipartimento semplificazione del ministero della Funzione pubblica), che il peso degli oneri che ricadono sulle imprese per adempiere alle procedure formali in materia di rifiuti (Mud, formulario e registri) sono eccessivamente alti e incidono in maniera rilevante nei bilanci aziendali. La realizzazione pertanto di un sistema informatizzato, così come oggi definito con il Sistri, deve essere un'occasione per intervenire sia nel senso della semplificazione degli oneri amministrativi per le imprese, sia nel senso della riduzione dei costi.

Legacoop alla luce di quanto detto, ritiene che il sistema di tracciabilità dei rifiuti Sistri vada certamente realizzato e che da obbligo possa diventare una opportunità, definendone le condizioni migliori per poterlo gestire anche nelle micro e piccole imprese, senza le quali risulterebbe un fallimento.

Rispetto al sistema di tracciabilità Sistri, così come definito, ci preme comunque sottolineare alcune criticità:

- i contributi annuali sono elevati
 - ulteriori costi sono dovuti alle fasi di registrazione, installazione della *black box*, servizi di assistenza e manutenzione, ma anche per le attività relative al caricamento dei dati
 - i costi sono moltiplicati a causa della strumentazione per ogni sito produttivo o mezzo di trasporto
 - vanno risolte le problematiche che il particolare tessuto produttivo del nostro Paese ha evidenziato in questi mesi di messa in fase del sistema.
- L'elemento più critico, però, del nuovo

sistema è l'attuale definizione dei tempi di operatività: è necessaria, secondo Legacoop, una maggior gradualità applicativa. Il nostro sistema economico, infatti, è caratterizzato da imprese di piccole e piccolissime dimensioni, che spesso non sono attrezzate per implementare in tempi brevi un sistema complesso come quello proposto e ciò soprattutto in alcuni settori produttivi. Occorre pertanto garantire alle imprese tempi congrui per ricevere una comunicazione adeguata sul funzionamento del Sistri, nonché per la formazione degli addetti.

Sarebbe utile a tale riguardo una ulteriore gradualità dell'operatività del sistema con alcune fasi semestrali, come ad esempio:

- *semestre gennaio-giugno 2012*: avvio del sistema per le imprese con più di 10 dipendenti che producono rifiuti pericolosi e per le imprese con più di 10 dipendenti che producono oltre 10 tonnellate di rifiuti non pericolosi
- *semestre giugno-dicembre 2012*: operatività per tutti i produttori di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi (ferma restando l'opzione facoltativa per le categorie individuate).

Va riconosciuto che gli interventi modificativi, sia alla disciplina che ai tempi di operatività del sistema, via via adottati dal ministero nelle diverse fasi di definizione del modello, hanno risolto importanti criticità rispetto alla proposta iniziale. Ora occorre che questo continuo lavoro di aggiornamento sia salvaguardato e implementato con soddisfazione reciproca delle istituzioni e delle imprese e quindi nell'interesse del Paese.

Un sistema da semplificare



Tommaso Campanile

Responsabile Dipartimento competitività e ambiente, Cna

Il problema di garantire la tracciabilità dei rifiuti per non provocare danni all'ambiente e alla salute delle persone è noto. La Cna ha condiviso le soluzioni introdotte a questo fine che a partire dagli anni 90, con l'introduzione del registro di carico e scarico dei rifiuti, il formulario di accompagnamento, il Mud, ne hanno connotato gli adempimenti per le imprese e i Comuni.

Quando ci è stato proposto di adottare un metodo più efficace ed efficiente di tracciabilità attraverso un sistema telematico che contrastasse le azioni illegali e i fenomeni mafiosi e camorristici, abbiamo convenuto sulla necessità di una tale innovazione. Purtroppo il sistema individuato come Sistri presenta tali e tante criticità da metterne in dubbio anche l'efficacia complessiva. Solo a titolo di esempio: le complicate modalità di iscrizione

delle imprese e le difficoltà a registrare il fenomeno della loro nati-moralità, ovvero gli elevati costi che il sistema stesso comporta e che verranno a gravare su imprese e sui cittadini.

Altrettanto problematico è il funzionamento dell'hardware e del software in dotazione ai produttori, trasportatori e ai gestori di rifiuti. Peraltro gli operatori, in particolare i trasportatori, non hanno ancora ricevuto un'adeguata formazione che garantisca una corretta applicazione delle procedure.

Per non allungare questo elenco vogliamo solo ricordare che non è stata ancora neppure sperimentata la reale copertura telematica per il monitoraggio della fase

di trasferimento dei rifiuti.

La Cna, per superare questi problemi, già dalla prima occasione di confronto con il governo e con il Parlamento, ha avanzato proposte tendenti alla semplificazione delle procedure, all'abbattimento dei costi, alla riconsiderazione del sistema telematico di monitoraggio. Purtroppo dobbiamo quotidianamente registrare delle resistenze alle ipotesi di miglioramento di questo sistema finalizzato alla gestione dei 130 milioni di tonnellate di rifiuti di cui il 30% sicuramente pericolosi. Un fatto, questo, che danneggia le oltre trecentomila imprese già iscritte e gli interessi più generali del Paese e dei cittadini.



FOTO: FREEFOTO.COM

Un aggravio inutile per gli agricoltori



Pietro Nicolai

Responsabile politiche agroambientali Confederazione Italiana Agricoltori

L'avvio del sistema di tracciabilità Sistri e la contemporanea emanazione del decreto legislativo n. 205/2010 hanno determinato un sostanziale mutamento del quadro degli adempimenti richiesti per la gestione dei rifiuti agricoli. La Confederazione italiana agricoltori (Cia) ritiene che tale quadro presenti alcuni aspetti di forte criticità, specie per le piccole imprese agricole, in quanto rende obbligatori adempimenti che comportano un aggravio burocratico ed economico sproporzionato per tali imprese, e che, spesso, si rivelano ininfluenti ai fini della

tutela ambientale.

Ci si riferisce in particolare all'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali, per chi trasporta i propri rifiuti in maniera non professionale. Il trasporto in conto proprio – una pratica molto diffusa tra gli agricoltori proprio laddove, attraverso accordi di programma con gli enti locali, sono stati ottenuti finora i migliori risultati in termini di capillarità del conferimento dei rifiuti agricoli – viene a essere gravato da un adempimento estremamente oneroso, inefficace dal punto di vista ambientale, e peraltro non richiesto dalla normativa comunitaria per chi trasporta in maniera non professionale, cioè, come ha chiarito la Corte di giustizia Ue, in maniera non ordinaria e non regolare.

In maniera analoga la nuova normativa prevede la tenuta del registro di carico e scarico per il trasporto in conto proprio di rifiuti non pericolosi, un adempimento, anche in questo caso, non richiesto dalla normativa europea sui rifiuti. Infine, per quanto riguarda il Sistri, la Cia ritiene che le piccole imprese agricole devono poter aderire al sistema

di tracciabilità nel modo più semplice possibile, compatibilmente con gli obiettivi di tutela ambientale che tale sistema si propone. Attualmente vige un esonero dall'iscrizione per gli agricoltori che producono fino a 100 kg di rifiuti pericolosi all'anno; dal 2012 però anche queste imprese dovranno iscriversi al Sistri, gestire una propria chiavetta Usb e, se trasportano i propri rifiuti, installare una *black box* sul mezzo adibito a trasporto. Queste modalità risultano gravose per la tipologia di imprese, e per le caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti. Viceversa il nuovo sistema potrà portare a una semplificazione anche per le piccole imprese agricole se esse potranno aderire al sistema di tracciabilità senza iscriversi direttamente al Sistri: in tale ipotesi, nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, sarà la ditta raccogliitrice, al momento del conferimento, a inserire i rifiuti conferiti nel sistema di tracciabilità. Questa soluzione semplificherebbe la gestione dei rifiuti per le piccole imprese agricole senza far venire meno la tracciabilità.

Servono semplificazione e adeguatezza



Maria Adele Prosperoni
Area ambiente e territorio
Coldiretti

Il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti persegue l'obiettivo di assicurare il controllo e la legalità nello svolgimento delle attività di gestione dei rifiuti delle imprese. Pur condividendo pienamente le finalità dello strumento, le imprese agricole si trovano a dover affrontare molteplici problemi che derivano dall'applicazione di procedure complesse, talvolta in maniera sproporzionata, rispetto sia alle esigenze di tutela ambientale, che alle attività esercitate e ai rifiuti prodotti. L'articolo 39 del Dlgs

205/10 disciplina, transitoriamente, l'esonero dall'iscrizione al Sistri per le piccolissime realtà aziendali, disponendo una esenzione, fino al 31 dicembre 2011, per gli imprenditori agricoli che producono e trasportano a una piattaforma di conferimento, o conferiscono a un circuito organizzato di raccolta i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario. La *ratio* della norma è, evidentemente, quella di definire un percorso semplificato per le imprese agricole, in considerazione delle peculiarità che ne caratterizzano le attività, garantendo, al contempo, l'organizzazione di specifici circuiti di raccolta e assicurando – attraverso la verifica della stipula dei contratti di servizio – l'effettivo conferimento dei rifiuti. Inoltre, viene assegnato un ruolo centrale alle organizzazioni di categoria, che sono responsabili della stipula di accordi di programma o convenzioni con le pubbliche amministrazioni o i gestori del servizio di raccolta, con lo scopo di delineare il quadro generale di

riferimento e di agevolare il rapporto tra le imprese e i gestori dei servizi di raccolta. Restano da sottolineare l'eccessiva onerosità del Sistri per le imprese agricole che non rientrano nella casistica indicata e, dall'altro lato, l'inevitabile preoccupazione per le piccole imprese, connessa alla transitorietà dell'esonero disposto che, invece, al momento, rappresenta un punto di equilibrio tra esigenze di tutela ambientale e semplificazione. L'attuale quadro di riferimento, quindi, tra proroghe e modifiche normative, ma, soprattutto, la complessità e la fragilità del sistema – che non sembra ancora in grado di garantire la funzionalità e la stabilità necessarie per poter rappresentare uno strumento efficiente e alternativo – determinano l'esigenza di una ridefinizione delle procedure in forma semplificata e una maggiore adeguatezza e proporzionalità degli oneri rispetto agli obiettivi perseguiti, alle attività esercitate e alle dimensioni aziendali.

Le incognite di un sistema non pensato con le imprese



a cura di **Confagricoltura**

Il Sistri è uno strumento per il tracciamento dei rifiuti tecnologicamente avanzato, ma con una pecca d'origine, in quanto non nasce da scelte collaudate e condivise, bensì da un modello astratto, ideato a tavolino per l'intero mondo delle imprese prescindendo dalle loro specificità settoriali e produttive nonché dalla tipologia dei rifiuti prodotti. Ciò ha inevitabilmente determinato uno stillicidio di modifiche, rinvii e ripensamenti per adattare il modello alle varie realtà ogni volta che si cercava di applicarlo a ciascuna di esse. La recente proroga, frazionata in relazione alla tipologia aziendale, si inserisce in questo quadro di progressivo adeguamento della disciplina e trova la sua causa immediata nelle difficoltà riscontrate nella prova sperimentale del sistema il cui malfunzionamento era stato da tempo denunciato dagli operatori unitamente a tante altre criticità normative e procedurali. Quindi tale proroga è stata una decisione

necessitata dall'impossibilità, di certo non imputabile alle imprese, di operare secondo gli schemi preordinati. Piuttosto il problema che ora si pone attiene alla congruità dei nuovi termini di operatività e dipende in larga parte dalla capacità del sistema Sistri di rimediare con tempestività alle varie carenze riscontrate, sia nei dispositivi elettronici, sia nei collegamenti, sia nelle procedure informatiche; un discorso a parte merita poi la formazione di tutti i soggetti interessati, su cui occorrerà prevedere adeguate azioni specifiche. Quanto poi alle imprese agricole, Confagricoltura ha sempre rimarcato le difficoltà del settore gravato di obblighi e incombenze sovradimensionati rispetto all'entità quali-quantitativa dei rifiuti prodotti e alla struttura stessa delle

aziende, chiedendo un regime peculiare caratterizzato da una diversa filosofia gestionale con adempimenti a carico degli operatori di filiera meglio organizzati e con capacità tecnico-informatiche maggiori, senza nulla togliere alle esigenze del tracciamento e della tutela ambientale. Più nello specifico, per le Pmi agricole occorre consolidare l'attuale esenzione dagli obblighi Sistri (imprese agricole che producono meno di 100 kg/anno di rifiuti pericolosi), scadente a fine anno, inserendo altresì alcune correzioni quanto ai parametri quantitativi e al trasporto in proprio, la cui ricezione normativa, unitamente ad altre piccole semplificazioni, allevierebbe significativamente la loro posizione riconducendola a una dimensione più reale e accettabile.



FOTO: MICHELE KÖNIGER